



**COMUNE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO GABINETTO**

Prot. n. 63 del 23/5/2012

PROGRESSIVO ANNUALE
23 MAG 2012
PROG. n. <i>540</i>

ORDINANZA SINDACALE

DISCIPLINA ARTISTI DI STRADA NELLE AREE URBANE

IL SINDACO

Premesso che:

con ordinanza n. 1241 del 5 ottobre 2010 si sono sperimentate per un periodo di mesi sei, modalità di esercizio delle arti di strada, dando atto che il Comune di Napoli intende favorire l'attività degli artisti di strada in quanto concorre allo sviluppo culturale, sociale e turistico delle città;

nella città di Napoli si sono registrate, già da tempo, presenze spontanee di artisti di strada;

l'amministrazione sta svolgendo un proficuo rapporto di ascolto del territorio, consultando gli operatori interessati.

Ritenuto che:

la vigente normativa ha abrogato le disposizioni in materia di cui all'art. 121 T.U.L.P.S e pertanto le attività degli artisti di strada possono essere liberamente svolte;

l'esercizio delle attività degli artisti di strada non comporta l'utilizzazione di strutture invasive e quindi non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici;

il godimento delle attività degli artisti di strada è gratuito; è consentito esclusivamente, al fine dell'esibizione, il passaggio "a cappello" per la raccolta delle libere offerte degli spettatori.

sono da considerarsi artisti di strada a scopo di esibizione, i giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, madonnari, ritrattisti, cantanti, suonatori, musicisti, writer, body artist, breakdancer, ballerini;

in assenza di una disciplina delle richiamate attività, si rende necessario regolare il loro esercizio in maniera ordinata e compatibile con l'ambiente in cui esse si svolgono;

Ritenuto altresì necessario confermare, nelle more della definizione della materia da parte dell'amministrazione comunale, per un ulteriore periodo di mesi 6 le disposizioni di cui alla precedente ordinanza n. 1241 del 5 ottobre 2010;\

Visto l'art. 50 T.U.E.L 267/2000

ORDINA

A) L'Amministrazione comunale consente lo svolgimento delle attività degli artisti di strada su tutto il territorio cittadino, isole pedonali e parchi pubblici nei seguenti orari:

dalle ore 9,30 alle 24,00 dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza al 30 ottobre;

dalle ore 9.30 alle 23,00 dal 1 novembre fino alla data di scadenza della presente ordinanza.

B) L'attività dell'artista di strada deve avvenire nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza stradale, inquinamento acustico e ambientale, e in modo da non intralciare la viabilità, la circolazione pedonale e veicolare, l'attività commerciale e senza limitare la libera visione di panorami, o monumenti ed edifici di particolare rilievo storico artistico. L'artista di strada non dovrà arrecare danni a cose e persone .

C) L'attività dell'artista di strada deve avvenire senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.

D) E' fatto divieto di utilizzare, durante la propria performance, uno o più animali di qualsiasi specie.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza è demandata agli agenti di Polizia Locale .



Luigi de Magistris

ORDINANZA SINDACALE

Progressivo Annuale n. 540 del 23 MAG 2012

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

Segreteria della Giunta Comunale

Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00,
ha avuto inizio il 23 MAG 2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE


